**FONDO EDITORIA LIBRARIA – DL 201/2024 – DM 272 DEL 5 AGOSTO 2025**

**FAQ – aggiornate al 6 ottobre 2025**

| **GENERALITA' E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE** | |
|---|---|
| **DOMANDA** | **RISPOSTA** |
| **Dove trovo informazioni sulla procedura relativa al Fondo editoria libraria (contributi alle biblioteche per l'acquisti di libri, anche digitali)?** | Tutta la documentazione relativa al Fondo è pubblicata sul sito della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali, **https://biblioteche.cultura.gov.it**, alla sezione Contributi -> Contributo alle biblioteche per acquisto libri. |
| **Come si può contattare la Direzione generale Biblioteche e istituti culturali per avere informazioni sul Fondo?** | Si può richiedere informazioni e assistenza alla presentazione delle domande utilizzando, entro il 27 ottobre 2025, l'email dedicata: contributoacquistolibri@cultura.gov.it |
| **Quali biblioteche possono presentare domanda?** | Possono partecipare, secondo quanto stabilito dal D.M. n.272 del 05/08/2025, all'articolo 2 *(Soggetti beneficiari e definizioni)* comma 1 "***le biblioteche, aperte al pubblico, appartenenti:***<br>***- alle amministrazioni centrali dello Stato, di cui all'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229, Serie Generale, del 30 settembre 2024;***<br>- ***agli enti pubblici territoriali, anche consorziati, e loro articolazioni****;*<br>- ***alle istituzioni private, non a fini di lucro, già destinatarie nel triennio 2023-2025 di contributi ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549"*.**<br>Occorre tenere presente che la registrazione e la presentazione delle domande è a nome dell'Ente proprietario e non della biblioteca in quanto tale. |
| **Il fondo istituito per il 2025-2026 introduce novità importanti per le biblioteche di Enti territoriali?** | Il **fondo straordinario** è stato istituito con il Decreto Legge 201/2024 per la "*straordinaria necessità e urgenza di promuovere la lettura, rafforzare la rete delle biblioteche, tutelare le librerie di prossimità e quelle storiche come strumenti di socialità e di educazione intellettuale e civica…*" e con l'obiettivo di "*promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento*".<br>Considerate le finalità di stimolo della filiera libraria, e inoltre che il contributo straordinario non costituisce una forma di finanziamento degli Enti territoriali in quanto tali, i quali conservano tutti i loro doveri nelle materie di specifica competenza, è **importante che partecipino tutte le biblioteche aperte al pubblico degli enti territoriali (regioni, province autonome, province e comuni), al fine di consentire la traslazione del beneficio alle librerie di prossimità**.<br>Le quote previste privilegiano non a caso le aree interne del territorio nazionale e le periferie delle città metropolitane.<br>Un rappresentante legale dell'Ente territoriale proprietario di una o più biblioteche, munito di firma digitale, deve registrarsi per ottenere credenziali personali, per poi inserire una domanda per ciascuna biblioteca di propria competenza.<br>Per ulteriori indicazioni si veda più oltre in questo stesso documento, e si leggano **l'Avviso pubblico** e la **Guida** presente su queste pagine. |

| | |
|---|---|
| **Gli enti territoriali hanno delle facilitazioni in termini di rendicontazione del contributo?** | Certamente, il DM 272 stabilisce all'articolo 7 comma 6 che "*Per gli enti territoriali, l'esatta rendicontazione ai sensi dei commi precedenti costituisce adempimento dell'obbligo di rendiconto dei contributi straordinari ex articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali'*". <br>Ulteriori indicazioni in merito alla rendicontazione si trovano più avanti in questo stesso documento. |
| **Per poter partecipare la biblioteca deve obbligatoriamente possedere il codice ISIL rilasciato dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche?** | Si, come previsto dall'articolo 2 *(Soggetti beneficiari e definizioni)* comma 4 del D.M. n. 272 del 05/08/2025: *"Nella domanda deve altresì essere riportato il codice ISIL (International Standard Identifier for Libraries and related organizations) dell'Anagrafe delle biblioteche italiane, conforme alla norma ISO 15511, rilasciato alla biblioteca dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.".* |
| **Possono presentare domanda le biblioteche non statali beneficiarie della circolare del 12 marzo 2021 n° 5, che sostituisce la circolare 138 del 2002?** | La legge 28 dicembre 1995, n. 549 citata del D.M. n. 272 del 05/08/2025, costituisce il riferimento legislativo anche per il "*Contributo per il funzionamento di biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionale*", per cui possono partecipare gli Enti che si sono visti riconoscere il contributo a partire dal 2023. |
| **Possono partecipare le biblioteche delle Università?** | Le università, pur rientrando nella nozione estensiva di pubblica amministrazione, non sono amministrazioni centrali dello Stato, con riferimento all'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229, Serie Generale, del 30 settembre 2024, per cui si situano al di fuori del perimetro dei soggetti beneficiari del decreto ministeriale n. 272/2025. |
| **Possono presentare domanda le istituzioni scolastiche per le loro biblioteche?** | Il decreto ministeriale n. 272/2025 stabilisce all'art. 2 che " *Possono presentare domanda di accesso al contributo di cui all'art. 1 del presente decreto le biblioteche, aperte al pubblico, appartenenti alle amministrazioni centrali dello Stato, di cui all'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229, Serie Generale, del 30 settembre 2024…".* <br>Le scuole sono considerate unità locali di amministrazioni centrali, quindi non sono escluse. <br>Però sempre l'art. 2 del D.M. n. 272/2025 chiarisce che "*Nella domanda di contributo, da sottoscriversi mediante firma digitale, deve essere dichiarata sotto la diretta responsabilità del Sottoscrittore la sussistenza del requisito dell'apertura al pubblico della biblioteca, data dal soddisfacimento contemporaneo delle seguenti condizioni:* <br>*- accesso libero e gratuito, che non subordini l'ammissione dell'utente al versamento di quote di iscrizione o alla produzione di credenziali di studio o di ricerca;* <br>*- offerta, in forma gratuita, almeno dei servizi di prestito o consultazione in sede, per almeno 12 ore la settimana;* <br>*- effettuazione di almeno un evento culturale al mese (ovvero dodici eventi nell'arco di un anno solare), in collaborazione con associazioni culturali o di promozione turistica, scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado, università, istituti di ricerca, piccoli editori, istituti culturali, ovvero organizzazioni iscritte al registro unico nazionale del terzo settore;* <br>*- periodi di chiusura al pubblico, comunque qualificati, non superiori alle quattro settimane su base annuale.".* <br>Se il pubblico di riferimento di una biblioteca scolastica sono gli |

| | |
|---|---|
| | alunni, i genitori e gli operatori, allora tale biblioteca non può definirsi aperta al pubblico. Inoltre, l'apertura non deve essere limitata alla durata dell'anno scolastico.<br>Fare riferimento anche alla risposta seguente per una disamina completa del requisito di apertura al pubblico. |
| **Cosa si intende per biblioteca aperta al pubblico?** | Nella domanda di contributo, da sottoscriversi mediante firma digitale, deve essere dichiarata sotto la diretta responsabilità del Sottoscrittore la sussistenza del requisito dell'apertura al pubblico della biblioteca, **data dal soddisfacimento contemporaneo delle seguenti condizioni**:<br>- accesso libero e gratuito, che non subordini l'ammissione dell'utente al versamento di quote di iscrizione o alla produzione di credenziali di studio o di ricerca;<br>- offerta, in forma gratuita, almeno dei servizi di prestito o consultazione in sede, per almeno 12 ore la settimana;<br>- effettuazione di almeno un evento culturale al mese (ovvero dodici eventi nell'arco di un anno solare), in collaborazione con associazioni culturali o di promozione turistica, scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado, università, istituti di ricerca, piccoli editori, istituti culturali, ovvero organizzazioni iscritte al registro unico nazionale del terzo settore;<br>- periodi di chiusura al pubblico, comunque qualificati, non superiori alle quattro settimane su base annuale.<br>**Per ulteriori precisazioni e limitazioni dei suddetti requisiti, si legga l'avviso contenente l'apertura dei termini per la presentazione delle domande, raggiungibile alla stessa pagina delle FAQ.** |
| **Cosa si intende per "effettuazione di almeno un evento culturale al mese (ovvero dodici eventi nell'arco di un anno solare), in collaborazione con associazioni culturali o di promozione turistica, scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado, università, istituti di ricerca, piccoli editori, istituti culturali, ovvero organizzazioni iscritte al registro unico nazionale del terzo settore"?** | Il criterio va inteso in senso programmatico, non essendo vincolato dal decreto ministeriale a un periodo cronologico definito. Tali eventi, a mero titolo esemplificativo, possono consistere in presentazioni editoriali, visite guidate, attività didattiche di ogni tipo, partecipazioni a festival, rassegne o altre manifestazioni anche a carattere locale, spettacoli, convegni, meeting, conferenze, nonché iniziative di promozione della lettura, divulgative o di aggiornamento professionale, anche in adesione a campagne nazionali o a iniziative d'istituto, di sistema o di rete, effettuate nei locali della biblioteca ovvero sul territorio, organizzate autonomamente dalla biblioteca ovvero in collaborazione o su iniziativa di soggetti esterni. |
| **Il requisito del numero di eventi culturali è legato a uno specifico periodo cronologico, o deve essere comunque supportato da un congruo numero di eventi già svolti?** | No: nell'assenza di prescrizioni *a contrario* nel decreto ministeriale, si conferma la possibilità di programmare gli eventi su scala annuale, e quindi di garantire l'adeguamento della biblioteca alle richieste ministeriali; si ricorda comunque che la dichiarazione in merito del legale rappresentante ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. |

## REGISTRAZIONE E CARICAMENTO DELLE DOMANDE

| | |
|---|---|
| **Come si può presentare l'istanza per una specifica biblioteca?** | L'istanza può essere presentata solo previa registrazione del rappresentante legale dell'Ente proprietario della biblioteca, munito di firma digitale (es: Sindaco, Dirigente, Presidente dell'Istituto culturale, ecc.), tramite l'applicativo pubblicato sul sito web **https://biblioteche.cultura.gov.it**, alla sezione Contributi.<br>Fare riferimento alla guida disponibile alla pagina sopra indicata e al |

| | |
|---|---|
| | link https://biblioteche.cultura.gov.it/it/documenti/2025-26/Guida-FOEL.pdf |
| **Cosa posso fare se ho sbagliato a compilare la domanda già inviata?** | Invitiamo gli utenti a verificare la correttezza dei dati inseriti prima dello scaricamento della domanda, della sua firma digitale e del successivo caricamento del file firmato digitalmente per l'invio definitivo della domanda. Qualora, nonostante le raccomandazioni suddette, il firmatario si accorgesse di eventuali errori nella compilazione, potrà inviare apposita richiesta a mezzo PEC – almeno 72 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande - al Servizio I della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali: dg-bic.servizio1@pec.cultura.gov.it. Tale richiesta verrà valutata dalla Direzione generale, la quale non si assume alcuna responsabilità in merito all'eventuale scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze. |
| **Vi è una priorità nell'attribuzione del contributo in base alla data di arrivo delle domande?** | Non vi è alcuna priorità nell'assegnazione delle risorse rispetto alla data di presentazione della domanda. Quindi una domanda inviata in una certa data non ha alcuna priorità rispetto ad una domanda inoltrata successivamente. |
| **Non riesco a caricare il file firmato digitalmente perché visualizzo il seguente messaggio di errore *Impossibile finalizzare la registrazione. Operazione rifiutata perché il contenuto del file firmato non coincide con l'ultimo scaricato dal sistema. Ti consigliamo di non aprire nel browser i file scaricati dal sistema perché alcuni browser possono alterare i pdf.".* Come posso risolvere?** | Consigliamo di non aprire il file nel browser e poi salvarlo, ma di aprirlo direttamente con il software della firma digitale dalla directory dove è stato scaricato (di solito "download"), firmarlo digitalmente e inserire il file firmato in formato p7m nel sistema.<br>Se il suggerimento non risolve il problema, deve assicurarsi che sia stato firmato l'ultimo file PDF scaricato, può quindi cancellare i precedenti file pdf scaricati, scaricare nuovamente il file e firmarlo digitalmente, accertandosi sempre di caricare nel sistema l'ultimo firmato e che non sia stata alterata l'estensione che deve essere sempre "p7m".<br>Il file da caricare nel sistema inoltre non deve essere alterato con segnature di protocollo, né può essere scansionato prima della firma. |
| **Non riesco a caricare il file firmato digitalmente perché visualizzo i seguenti messaggi di errore *"riferimento struttura non presente" o "non è stato trovato l'utente oppure la richiesta non è valida", oppure "il documento deve avere l'estensione p7m" ecc..* Come posso risolvere?** | Consigliamo di assicurarsi che sia stato firmato l'ultimo file PDF scaricato, cancelli gli altri file eventualmente e proceda a scaricare nuovamente il file e firmarlo digitalmente. Si accerti sempre di caricare quest'ultimo firmato e che non sia stata alterata l'estensione che deve essere "p7m". |
| **Non riesco a caricare la richiesta di registrazione firmata digitalmente (formato p7m) perché visualizzo il seguente errore *"il firmatario non è il sottoscrittore della domanda della struttura specificata".* Come posso risolvere?** | Consigliamo di controllare la rispondenza tra i dati del legale rappresentante (nome, cognome e codice fiscale) inseriti a sistema e quelli associati alla firma digitale. |
| **Non ricevo l'email contenente il link per accedere alla pagina dove impostare la password personale di accesso al sistema (in generale per tutti i casi dove non si riceve l'email generata automaticamente dall'applicativo). Come posso risolvere?** | Consigliamo di cercare l'email anche nella cartella "spam" o "indesiderata" dove potrebbe essere stata depositata a causa delle impostazioni del Vostro client o server di posta. La Direzione generale non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori in fase di registrazione che impediscano il corretto invio della email di accesso (ad esempio, se l'indirizzo di posta elettronica non-pec è |

| | |
|---|---|
| | inserito in maniera scorretta). |
| **Cliccando sul link che ho ricevuto tramite email in fase di registrazione non riesco a visualizzare il file PDF (in generale per la visualizzazione dei link ricevuti tramite email). Come posso risolvere?** | Consigliamo di provare a copiare il link e incollarlo nel browser, in quanto la mancata apertura del link potrebbe dipendere dal client di posta dell'utente. |
| **La mia domanda si trova nello stato "In compilazione" ma non riesco a generare il pdf. In quanto visualizzo il seguente errore "500 errore interno" (o in generale altri messaggi di errore). Come posso risolvere?** | Rappresentiamo che per poter generare il PDF devono essere compilati tutti i campi obbligatori. Consigliamo di non utilizzare formattazioni e/o caratteri particolari/speciali nella compilazione dei campi descrittivi dell'istanza e/o correggere eventuali errori segnalati in rosso in corrispondenza di uno o più campi. |
| **Ho impostato la password per l'accesso al sistema, ma provando ad effettuare il login con l'inserimento della Username: codice fiscale e Password visualizzo il seguente messaggio "LOGIN FALLITA verificare username e/o password inseriti". Come posso risolvere?** | Consigliamo di ricontrollare attentamente il codice fiscale e la password inseriti, ricordandole che la password deve coincidere con quella precedentemente impostata. Nel caso le credenziali continuino a non essere riconosciute dal sistema la invitiamo a cliccare su *"hai dimenticato la password? Clicca qui"* e riceverà un'email per reimpostare la password. |
| **Non riesco a registrarmi perché il contenuto del file firmato non coincide con quello precedentemente scaricato dal sistema. Da cosa dipende questo errore?** | Il problema potrebbe derivare dalle impostazioni sulla sicurezza attive su Outlook che alterano il link dal quale scaricate il pdf. Per risolvere la problematica, occorre copiare il link errato "Clicchi qui" e incollarlo su questo sito http://www.o365atp.com/ che lo trasforma in link corretto dal quale poi scaricare il PDF da firmare digitalmente e caricare a sistema. Il link presente nel campo "Decoded URL" va copiato ed incollato nella barra degli indirizzi del proprio browser per scaricare il PDF. Come nell'esempio di seguito: 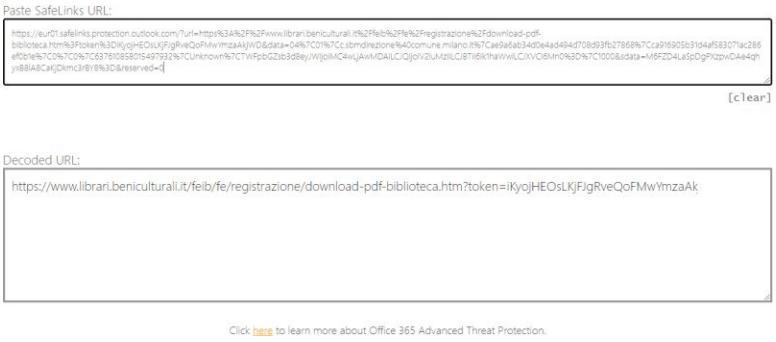  |

## UTILIZZO CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE

| | |
|---|---|
| **Come devono utilizzare le risorse assegnate le biblioteche e gli Enti proprietari?** | L'articolo 7 del D.M. 272/2025 *"Utilizzo del contributo e controlli"* prevede, al comma 1 che *"il contributo erogato deve essere integralmente utilizzato per l'acquisto di libri, anche in formato digitale. I libri acquistati in formato digitale dovranno essere necessariamente forniti di specifiche licenze che ne consentano il servizio di prestito nelle biblioteche".* |
| **La biblioteca beneficiaria e l'Ente proprietario sono obbligati ad utilizzare l'intero importo ricevuto?** | L'importo ricevuto da ciascun beneficiario deve essere interamente speso per l'acquisto di libri, anche in formato digitale. Lo sconto effettuato dalle librerie sul prezzo di copertina dei libri **non giustifica la parziale rendicontazione** di quanto erogato.<br>L'articolo, 7 *(Sanzioni)* comma 9 del D.M. 272/2025 stabilisce che *"Nel caso di mancato utilizzo delle risorse assegnate entro i termini e con le modalità di cui al presente decreto, o nel caso di accertate irregolarità la Direzione generale Biblioteche dispone la revoca totale del contributo assegnato con recupero delle somme versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge".* |
| **Quale criterio devo utilizzare per l'individuazione delle librerie presso le quali effettuare gli acquisti?** | La finalità del D.M. n. 272/2025 è quella di offrire una misura di sostegno immediato al mercato del libro favorendo una più stretta collaborazione territoriale tra biblioteche e librerie. Nel rispetto di tale finalità il criterio da utilizzare per l'individuazione delle librerie è quello della **prossimità territoriale** come espressamente previsto dal decreto all'articolo 2 comma 5. Pertanto nel rispetto dello spirito del decreto non si può prescindere dal criterio della territorialità anche in presenza di gare ispirate al criterio del prezzo più basso. |
| **Con l'importo del contributo posso acquistare dalle librerie dei voucher da tramutare successivamente in libri?** | Il contributo intende sostenere l'intera filiera del libro (editori, distributori, librerie) anche in termini di tempestività di utilizzo delle risorse, pertanto l'acquisto di voucher non risponde alle finalità del decreto e della norma istitutiva del fondo da cui esso deriva. Il compito delle biblioteche che beneficiano del contributo è predisporre per tempo una selezione del materiale bibliografico d'interesse e documentarne correttamente il relativo acquisto mediante idonea fatturazione. |
| **Quali sono i termini per la presentazione del rendiconto?** | Il decreto ministeriale concede 120 giorni di tempo tra la riscossione del contributo e la rendicontazione della sua utilizzazione con il caricamento delle fatture.<br>Se il contributo viene ricevuto in due tranche, considerato che il finanziamento è disposto sugli esercizi 2025-2026, il termine ultimo per la rendicontazione si calcola a decorrere dalla ricezione della seconda tranche.<br>E' sempre possibile chiedere il differimento dei termini della rendicontazione per motivi oggettivi, da dichiarare in una mail da inviarsi a cura del legale rappresentante dell'Ente all'indirizzo contributoacquistolibri@cultura.gov.it. |

| | |
|---|---|
| **Quali biblioteche sono esentate dall'obbligo di acquisto di prodotti dell'editoria di prossimità ai sensi del DM?** | L'obbligo di acquisto di prodotti dell'editoria di prossimità intende esaltare la diversità culturale e dare spazio e visibilità alle voci locali emergenti, espressione delle comunità territoriali.<br>Tuttavia il suddetto obbligo non si applica:<br>- alle biblioteche che abbiano dichiarato in domanda una forte specializzazione delle rispettive collezioni, derivante anche da una specifica vocazione tematica o dalle caratteristiche tipologiche dei fondi posseduti,<br>- alle biblioteche titolari del deposito legale regionale che già ricevono i prodotti degli editori della provincia o della regione,<br>- alle biblioteche le cui collezioni non prevedano sezioni di storia e cultura locale.<br>Tali caratteristiche sono attestate in domanda con valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. |
| **Cosa si prevede in merito all'acquisto di libri in formato digitale?** | Il DM non incentiva in modo particolare l'acquisto di libri in formato digitale ma lo prevede.<br>L'eventuale acquisto di tale tipologia di pubblicazioni rientra, se effettuato presso rivenditori diversi dalle librerie del territorio, nel **10% acquistabile fuori dei vincoli** di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) del DM, eventualmente elevabile al 30% nel caso di biblioteche che autocertificano in domanda una specializzazione per tipologia di fondi o per materia.<br>Beninteso, i libri acquistati in formato digitale devono essere necessariamente forniti di specifiche licenze che ne consentano il servizio di prestito nelle biblioteche. |
| **Come è definibile il criterio di editoria di prossimità?** | L'obbligo di acquisto di prodotti dell'editoria di prossimità, limitato al 10% della quota di beneficio ricevuta, intende esaltare la diversità culturale e dare spazio e visibilità alle voci locali emergenti, espressione delle comunità territoriali. Nel DM si fa riferimento ai libri di autori locali o che trattino temi di interesse per la comunità geografica di riferimento della biblioteca, pubblicati da piccole e medie imprese editoriali. I prodotti della grande editoria, quale che ne sia l'argomento o l'autore, rientrano quindi nella quota maggioritaria, che non può superare il 90% del contributo ricevuto, salvo che per le biblioteche specificamente esenti dall'obbligo (specializzate, titolari di deposito legale regionale, prive di sezioni storia e cultura locale). |